

Avviso pubblico per la selezione di progetti di investimento sulla rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN)

Termini e modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni a valere sulle risorse del Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021/2027

Azione 2.3.2 *“Modernizzazione e digitalizzazione della rete di trasmissione”*

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

DIREZIONE GENERALE PROGRAMMI E INCENTIVI FINANZIARI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 settembre 2021, n. 228, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”, con il quale la denominazione del Ministero della transizione ecologica è sostituita con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, recante “*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 180, recante “*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128*” e, in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera t), punto 2.1), che sostituisce, all’articolo 15 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128, la Direzione generale Incentivi Energia con la Direzione generale Programmi e Incentivi Finanziari (di seguito “**DG PIF**”);

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 12 gennaio 2024, n. 17, registrato dalla Corte dei Conti in data 30 gennaio 2024, n. 242, recante l’individuazione e la definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e, in particolare l’articolo 18 che individua le competenze esercitate dalla **DG PIF**, richiamando il predetto articolo 15 del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 17 maggio 2024, n. 183, registrato dalla Corte dei conti in data 19 giugno 2024, n. 2285, recante la graduazione delle funzioni dirigenziali di livello non generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 maggio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2024 n. 2464, con il quale è stato conferito all’Ing. Stefania Crotta l’incarico di Direttore della **DG PIF**;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE, 2007) - versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 7 giugno 2016) e in particolare gli articoli 107 e 108;

VISTO il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

VISTO il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

VISTO il regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE) 2021/241;

VISTO l'Accordo di Partenariato 2021-2027 con la Repubblica italiana, adottato con decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022;

VISTO il Programma Nazionale “*Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027*” (nel seguito “**PN RIC 2021-2027**”), approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO che il *PN RIC 2021-2027*, articolato in due principali Priorità, corrispondenti agli obiettivi di policy delineati dalla politica di coesione europea, l'OP 1 (“*Europa più competitiva e intelligente*”) e l'OP 2 (“*Europa più resiliente e verde*”), è gestito dal Ministero delle imprese e del made in Italy, attraverso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese, in cooperazione con altre Amministrazioni competenti per materia ossia il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

CONSIDERATO che il *PN RIC 2021-2027* ha come obiettivo la realizzazione di investimenti a favore dell'occupazione e della crescita nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

VISTA, in particolare, la Priorità 2 “*Promuovere le energie rinnovabili*” del *PN RIC 2021-2027* sopra indicato, relativa al già menzionato obiettivo di policy OP 2 di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060;

CONSIDERATO che nell'ambito della predetta Priorità 2 del *PN RIC 2021-2027* sono compresi interventi di diretta competenza istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, i quali prevedono i seguenti Obiettivi specifici e relative Azioni:

- RSO2.2 “*Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti*”:
 - Azione 2.2.1 - “*Sviluppo della produzione di energia elettrica da FER*”;
- RSO2.3 “*Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori dell'RTE-E*”;

- Azione 2.3.1 - *“Modernizzazione e digitalizzazione della rete di distribuzione”*;
- Azione 2.3.2 - *“Modernizzazione e digitalizzazione della rete di trasmissione”*;

VISTO il documento recante i criteri di selezione delle operazioni del *PN RIC 2021-2027*, approvato dal Comitato di sorveglianza del Programma medesimo con procedura scritta chiusa il 2 marzo 2023 e, in particolare i criteri di selezione definiti nell’ambito delle già menzionate Azioni;

VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (*“Do No Significant Harm”*, nel seguito anche *“DNSH”*) e la comunicazione della Commissione UE 2023/C 111, recante *“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTA la nota EGESIF 21-0025-00 del 27 settembre 2021 della Commissione europea, relativa all’applicazione del principio *“Do No Significant Harm”* nell’ambito della politica di coesione, la quale, al paragrafo 6, afferma che i regolamenti della politica di coesione non prevedono una valutazione caso per caso della conformità di ciascuna operazione al suddetto principio, stabilendo che le operazioni rientrano nei tipi di azioni valutate come conformi al DNSH nell’ambito dei programmi;

VISTO il documento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione del 7 dicembre 2021 *“Attuazione del Principio orizzontale DNSH nei programmi cofinanziati dalla politica di coesione 2021-2027”*, il quale specifica che *“La valutazione ambientale strategica (VAS) per sua natura è, infatti, lo strumento più completo per l’analisi e la valutazione della sostenibilità ambientale di un Piano o Programma (...)”*;

CONSIDERATO che, nell’ambito del *PN RIC 2021-2027*, in coerenza con le indicazioni della nota EGESIF sopra citata, tutte le Azioni previste nella Priorità 2 sono considerate compatibili con il principio *DNSH*;

CONSIDERATO che i progetti relativi alla modernizzazione e digitalizzazione della rete di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica non ricadono negli ambiti di esclusione previsti dall’articolo 7 del predetto regolamento (UE) 2021/1058, rientrano nel settore di intervento 053 *“Sistemi energetici intelligenti (comprese le reti intelligenti e i sistemi TIC) e relativo stoccaggio”* di cui all’Allegato I del regolamento (UE) 2021/1060 e che a tale settore corrisponde un coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti i cambiamenti climatici pari al 100%, e un coefficiente per il calcolo del sostegno agli obiettivi riguardanti l’ambiente pari al 40%;

VISTO il Rapporto ambientale relativo alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del *PN RIC 2021-2027*;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea (2021/C 373/01) *“Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027”* del 16 settembre 2021, con il quale viene descritta la metodologia raccomandata per effettuare la verifica climatica degli investimenti infrastrutturali nel periodo 2021-2027;

VISTO il documento *“Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia”* adottato dal Dipartimento per le politiche di coesione in data 6 ottobre 2023, definito in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con Iniziativa JASPERS della Banca Europea degli Investimenti (BEI) e della Commissione europea, in dialogo con le Autorità di Gestione dei Programmi nazionali e regionali FESR e le rispettive strutture tecniche;

VISTO il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) 2030 e la Strategia italiana di lungo termine sulla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra (LTS), i quali prevedono interventi volti ad aumentare la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) e lo sviluppo di sistemi e reti di stoccaggio energetici intelligenti;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE ”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, recante *“Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante *“Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”* e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 11 novembre 2011, n. 180 e successive modifiche e integrazioni, recante “*Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese*” e, in particolare, l’articolo 7, relativo alla riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese;

VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante “*Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*” convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 25, comma 2 che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 recante “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 18-ter che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata «*Incentivi.gov.it*»;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 41 che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso;

VISTA la delibera del CIPE del 26 novembre 2020, n. 63, che introduce la normativa attuativa della riforma del Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*” convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l’articolo 5, commi 6 e 7, che dettano disposizioni relative all’apposizione del Codice unico di progetto (CUP) sulle fatture relative all’acquisizione dei beni e servizi oggetto di incentivi pubblici alle attività produttive, erogati a qualunque titolo e in qualunque forma da una Pubblica Amministrazione, anche per il tramite di altri soggetti pubblici o privati, o in qualsiasi modo ad essi riconducibili;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante “*Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche*”, e in particolare i commi 2 e 3 dell’articolo 8 recanti misure di semplificazione degli oneri pubblicitari e di trasparenza previsti in relazione alla concessione e all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento a quelli previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e dall'articolo 1, comma 125-quinquies, della legge 4 agosto 2017, n. 124;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*”, e in particolare l’articolo 1, comma 101 e seguenti, che prevedono l’obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali e che dell'eventuale inadempimento di tale obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al predetto comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle imprese e del made in Italy del 30 gennaio 2025, n. 18 recante “*Regolamento recante modalità attuative e operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali ai sensi dell'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213*”;

VISTO il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante “*Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2025, n. 75;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66, recante “*Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027 (Fondo europeo di sviluppo regionale; Fondo sociale europeo Plus; Fondo per una transizione giusta; Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura; Fondo asilo, migrazione e integrazione; Fondo sicurezza interna; Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti)*”;

VISTO il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante “*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché

alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTI i principi orizzontali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1060;

VISTO l'atto Convenzionale del 7 giugno 2023 con il quale l'Autorità di Gestione del *PN RIC 2021-2027*, Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy ha delegato alla *DG PIF* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, designata quale Organismo Intermedio, la gestione e l'attuazione degli interventi di rispettiva competenza istituzionale nell'ambito della Priorità 2 del *PN RIC 2021-2027* con una dotazione finanziaria complessiva pari a euro 1.062.675.000,00 di cui euro 262.000.000,00 per l'attuazione dell'Obiettivo specifico RSO2.2 ed euro 800.675.000,00 per l'attuazione dell'Obiettivo specifico RSO2.3;

VISTO il decreto-legge del 7 maggio 2024, n. 60, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*", convertito con modificazioni dalla legge del 4 luglio 2024, n. 95, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 6 luglio 2024;

VISTO, in particolare, l'articolo 33, comma 1, del predetto decreto-legge del 7 maggio 2024, n. 60, il quale prevede che, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita economica, la competitività territoriale, l'attrazione di nuovi investimenti, nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027, nonché con i contenuti e gli obiettivi specifici del *PN RIC 2021-2027*, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle predette regioni, finalizzati:

- a) nelle aree industriali, produttive e artigianali localizzate nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all'autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;
- b) all'incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo dei sistemi di stoccaggio intelligenti;

VISTO l'articolo 33, comma 2, del predetto decreto-legge del 7 maggio 2024, n. 60, il quale prevede che "*al finanziamento degli investimenti di cui al comma 1 si provvede, nel limite complessivo di 1.026 milioni di euro, a valere sulle risorse della priorità II del PN RIC 2021-2027, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali, dei principi programmatici e finanziari previsti dalla programmazione 2021 - 2027, nonché dei criteri di ammissibilità della spesa del predetto Programma*";

VISTO il decreto direttoriale della *DG PIF* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 85 del 14 giugno 2024, con il quale è stato disposto, a valere sulle risorse della Priorità 2 del *PN RIC 2021-2027*, l'impegno della somma pari a euro 1.062.675.000,00 per il finanziamento delle procedure di selezione di progetti che prevedano la realizzazione di investimenti di cui agli Obiettivi specifici RSO 2.2 e RSO 2.3 del *PN RIC 2021-2027*, registrato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ufficio

Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al n. 523, in data 5 settembre 2024;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR dell'8 ottobre 2024, n. 341, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 2025, n. 42, con il quale sono individuati i criteri per la selezione di investimenti previsti dall'articolo 1, comma 1 del decreto medesimo, in attuazione del menzionato articolo 33, comma 1, del decreto-legge del 7 maggio 2024, n. 60, nonché degli Obiettivi specifici e delle linee di Azione connesse alla Priorità 2 del *PN RIC 2021-2027*;

VISTO il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 sul mercato interno dell'energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione), e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2009, (UE) 2019/942 e (UE) 2019/943 e le direttive 2009/73/CE e (UE) 2019/944, e che abroga il regolamento (UE) n. 347/2013, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico n. ARG/elt 99/08 e successive modifiche e integrazioni (Testo Integrato delle Connessioni Attive) che definisce le aree critiche, ovvero le aree su cui insistono linee elettriche prossime al limite di capacità di trasporto, e le linee critiche, ovvero le linee esterne alle aree critiche, prossime al limite di capacità di trasporto;

VISTA la delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico n. ARG/elt 173/10 di approvazione di *“Metodologia per l'individuazione di aree e linee critiche su reti in alta e altissima tensione ai sensi della delibera ARG/elt 125/10”*;

VISTA la delibera dell'Autorità Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 615/2023/R/eel e successive modifiche e integrazioni che definisce i *“Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica per il sesto periodo di regolazione 2024-2027”*;

VISTA la delibera dell'Autorità Regolazione per Energia Reti e Ambiente n. 55/2024/R/eel che approva il *“Testo integrato della regolazione output-based del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027”*;

VISTO, in particolare, l'articolo 41, comma 1 del predetto *“Testo integrato della regolazione output-based del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027”* che prevede, al fine di incentivare il ricorso ai contributi pubblici per la realizzazione di interventi infrastrutturali, per il periodo 2024-2027 che Terna, in continuità con il meccanismo incentivante di cui all'articolo 17, comma 10, della delibera 568/2019/R/EEL, è incentivata all'ottenimento di contributi pubblici mediante premialità determinate sulla base dei contributi pubblici incassati;

VISTO altresì il successivo comma 2 del richiamato articolo 41 del predetto “*Testo integrato della regolazione output-based del servizio di trasmissione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027*”, il quale prevede che il premio sia determinato in percentuale del contributo pubblico ricevuto, in relazione al rapporto benefici/costi (indice di utilità per il sistema in relazione alle categorie di beneficio di cui ai commi 12.4 e 12.10 dell’Allegato A alla delibera 627/2016/R/EEL) relativo a ciascun intervento a cui il contributo si riferisce, come di seguito indicato:

- a) 5 (cinque) per cento del contributo ricevuto, con rapporto benefici / costi pari almeno a 1 (uno) e inferiore a 1,5 (uno virgola cinque) oppure per interventi e altre attività non soggette ad obblighi di applicazione dell’analisi costi benefici ai sensi della deliberazione 4 novembre 2016, 627/2016/R/EEL;
- b) 7,5 (sette virgola cinque) per cento del contributo ricevuto, con rapporto benefici / costi pari almeno a 1,5 (uno virgola cinque) e inferiore a 2 (due);
- c) 10 (dieci) per cento del contributo ricevuto, con rapporto benefici / costi pari almeno a 2 (due) e inferiore a 3 (tre);
- d) 12,5 (dodici virgola cinque) del contributo ricevuto, con rapporto benefici / costi pari almeno a 3 (tre) e inferiore a 4 (quattro);
- e) 15 (quindici) per cento del contributo ricevuto, con rapporto benefici / costi pari almeno a 4 (quattro);

CONSIDERATO che, con riferimento ai contributi concessi a valere sul presente Avviso pubblico, trova applicazione il citato articolo 41 del predetto “*Testo integrato della regolazione output-based del servizio di trasmissione dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027*”;

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante “*Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica*” e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l’articolo 1, comma 1, che stabilisce che le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica sono riservate allo Stato ed attribuite in concessione a Terna S.p.A. in qualità di gestore della rete di trasmissione nazionale (TSO);

VISTA la comunicazione della Commissione 2022/C80/01 del 18 febbraio 2022, recante “*Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del Clima, dell’ambiente e dell’energia 2022*” e in particolare il punto 373 secondo cui, in linea con la nozione di aiuto, il sostegno alle infrastrutture energetiche nell’ambito del quadro di un monopolio non è soggetto alle norme sugli aiuti di Stato;

CONSIDERATO che in Italia la società Terna S.p.A. opera in regime di monopolio secondo le condizioni individuate dalla citata comunicazione della Commissione 2022/C80/01 del 18 febbraio 2022 e che pertanto gli interventi sulle reti di trasmissione dell’energia elettrica, di cui all’Obiettivo specifico RSO2.3 “*Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori dell’RTE-E*” e, in particolare, della linea di Azione 2.3.2 “*Modernizzazione e digitalizzazione della rete di trasmissione*” del PN RIC 2021-2027, non sono soggetti alle norme sugli aiuti di Stato;

RITENUTA, pertanto, la necessità di dare attuazione alla linea di Azione 2.3.2 “*Modernizzazione e digitalizzazione della rete di trasmissione*” dell’Obiettivo specifico RSO2.3 “*Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori dell’RTE-E*” del PN RIC 2021-2027;

DECRETA

Articolo 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente Avviso, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) *“aree critiche”*: ai sensi dell’articolo 4, comma 4.2, lettera b), punto b1) del TICA *“le aree su cui insistono linee prossime al limite di capacità di trasporto, tenendo conto dei preventivi accettati e di valutazioni in merito agli impianti di produzione che potrebbero essere realizzati anche sulla base della pianificazione effettuata dalle Regioni”*;
 - b) *“DG PIF”*: la Direzione generale Programmi e Incentivi Finanziari del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
 - c) *“DNSH”*: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (*“Do Not Significant Harm”*), sancito dall’articolo 17 del regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio e della comunicazione della Commissione europea 2023/C/111 recante *“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo”*;
 - d) *“immunizzazione dagli effetti del clima”*: ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 42, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, e successive modifiche e integrazioni, si intende *“un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell’efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l’obiettivo della neutralità climatica per il 2050”*;
 - e) *“linee critiche”*: ai sensi dell’articolo 4, comma 4.2, lettera b), punto b2) del TICA *“le linee esterne alle aree critiche di cui alla lettera b1), prossime al limite di capacità di trasporto, tenendo conto dei preventivi accettati e di valutazioni in merito agli impianti di produzione che potrebbero essere realizzati anche sulla base della pianificazione effettuata dalle Regioni”*;
 - f) *“Ministero”*: il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;
 - g) *“PN RIC 2021-2027”*: il Programma Nazionale *“Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027”*, approvato dalla Commissione europea con decisione di esecuzione C(2022) 8821 final del 29 novembre 2022 e successive modifiche e integrazioni;
 - h) *“regioni meno sviluppate”*: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
 - i) *“rete elettrica intelligente (smart grid)”*: ai sensi dell’articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) 2022/869 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022, si intende *“una rete elettrica, anche sulle isole non connesse o non sufficientemente connesse alle reti energetiche transeuropee, che permette un’integrazione efficace sotto il profilo dei costi e il controllo attivo del comportamento e delle azioni di tutti gli utenti a essa collegati, tra cui*

generatori, consumatori e prosumatori, al fine di garantire un sistema elettrico economicamente efficiente e sostenibile, con scarse perdite e un elevato grado di integrazione delle risorse rinnovabili, sicurezza dell'approvvigionamento e protezione, e in cui il gestore di rete può effettuare il monitoraggio digitale delle azioni degli utenti a essa collegati, nonché le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per comunicare con i relativi gestori di rete, generatori, impianti di stoccaggio dell'energia e consumatori o i prosumatori collegati, al fine di trasmettere e distribuire energia elettrica in modo sostenibile, efficiente in termini di costi e sicuro”;

- j) “Soggetto beneficiario”: soggetto beneficiario degli incentivi di cui al presente Avviso;
- k) “TFUE”: Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- l) “TICA”: Testo Integrato delle Connessioni Attive, di cui all’Allegato A della delibera ARG/elt 99/08 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Avviso è finalizzato alla selezione di progetti di investimento sulla rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN) nelle *regioni meno sviluppate*, in attuazione di quanto previsto dall’Obiettivo specifico RSO2.3 “*Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori dell’RTE-E*” e dalla linea di Azione 2.3.2 “*Modernizzazione e digitalizzazione della rete di trasmissione*” del *PN RIC 2021-2027*, sulla base di una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria, anche tenuto conto dei principi orizzontali di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1060, ivi inclusi i principi della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
2. Il presente Avviso stabilisce la dotazione finanziaria, l’ambito territoriale di riferimento, i progetti ammissibili, i costi ammissibili e le agevolazioni concedibili nonché la procedura e le tempistiche per la presentazione delle domande di agevolazione, i criteri di valutazione delle proposte progettuali, le modalità per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni, gli obblighi in capo al *Soggetto beneficiario*, le cause di revoca delle agevolazioni concesse e ogni altro elemento utile per l’attuazione dei progetti di investimento.

Articolo 3

(Dotazione finanziaria)

1. La dotazione finanziaria disponibile per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso è complessivamente pari a euro 379.414.513,62 a valere sul *PN RIC 2021-2027*, Obiettivo specifico RSO2.3 “*Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori dell’RTE-E*”, linea di Azione 2.3.2 “*Modernizzazione e digitalizzazione della rete di trasmissione*”.

Articolo 4

(Soggetto beneficiario)

1. Può beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Avviso esclusivamente il concessionario per le attività di trasmissione e dispacciamento dell’energia elettrica nel territorio nazionale, ivi

compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modifiche e integrazioni, che realizza i progetti di investimento di cui all'articolo 5 e che alla data di presentazione della domanda di agevolazione, possiede i seguenti requisiti:

- a) è regolarmente costituito e iscritto come attivo nel Registro delle imprese;
 - b) è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è sottoposto a procedura concorsuale e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - c) è in regola con la restituzione di somme eventualmente dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal *Ministero*;
 - d) è in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;
 - e) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera d) del regolamento (UE) 2021/1058, non è un'impresa in difficoltà come da definizione stabilita dall'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) 651/2014 e successive modifiche e integrazioni;
 - f) non si trova in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
 - g) ha adempiuto all'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modifiche e integrazioni;
 - h) dispone delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione relativi al progetto di investimento oggetto di richiesta di agevolazione.
2. In sede di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 8, comma 2, il soggetto proponente dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo.

Articolo 5

(Progetti di investimento ammissibili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Avviso i progetti di investimento che prevedono:
 - a) la costruzione di nuove porzioni di rete;
 - b) la costruzione di nuove stazioni elettriche;
 - c) l'adeguamento di porzioni di rete esistenti anche mediante interventi di interrimento;
 - d) l'adeguamento di stazioni elettriche esistenti.
2. I progetti di investimento di cui al comma 1 possono essere realizzati anche tramite l'installazione di:
 - a) componenti e metodologie *dynamic thermal rating* - DTR: sistemi di monitoraggio "dinamico" della rete con conseguente riduzione delle congestioni e quindi degli oneri di dispacciamento;

- b) *smart future transmission system*: fibre ottiche nelle funi di guardia delle linee elettriche aeree e lungo i tracciati delle linee elettriche in cavo, conduttori innovativi ad alte prestazioni sulle linee elettriche aeree maggiormente compatibili con i sistemi di *smart grids*; componenti ed apparecchiature all'interno delle stazioni elettriche;
 - c) dispositivi *phasor measurement unit* – PMU: in grado di misurare, in tempo reale, le variazioni della tensione e della frequenza del sistema elettrico anche in presenza di immissione in rete della produzione da energia da fonte rinnovabile non programmabile;
 - d) sistemi di monitoraggio e registrazione eventi – MRE: componenti hardware e software, apparecchiature intelligenti, collegamenti in fibra ottica, protocolli di comunicazione standard tra diversi apparati che consentono l'aggregazione e la remotizzazione di informazioni sullo stato di funzionamento della rete rilevate nelle stazioni in alta e altissima tensione;
 - e) autotrasformatori di nuova generazione in stazioni elettriche (ATR);
 - f) altre componenti puntualmente individuate nell'ambito del progetto sintetico di investimento di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a) del presente Avviso.
3. Ai fini dell'ammissibilità, ogni progetto di investimento deve:
- a) essere localizzato nei territori delle *regioni meno sviluppate*;
 - b) prevedere un ammontare di spese ammissibili, come definite all'articolo 6 del presente Avviso, pari ad almeno euro 1.000.000,00 (un milione), IVA esclusa;
 - c) essere completato entro il 31 dicembre 2029, come da cronoprogramma dettagliato di realizzazione delle opere, ricompreso nel progetto sintetico di investimento di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a) del presente Avviso;
 - d) rispettare il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;
 - e) riguardare infrastrutture interamente soggette ad una regolazione in materia tariffaria e di accesso, conformemente a quanto previsto dalla legislazione comunitaria sul mercato interno dell'energia;
 - f) essere finalizzato alla realizzazione di una *rete elettrica intelligente (smart grid)* volta ad incrementare la quota di fabbisogno energetico coperta da generazione distribuita da fonti rinnovabili;
 - g) essere strettamente complementare ad interventi sulla rete di distribuzione, ossia interessare almeno uno dei seguenti ambiti:
 - i. porzioni di rete di trasmissione in *aree critiche* o inerenti *linee critiche*, ai sensi del *TICA* e della delibera AEEGSI n. ARG/elt 173/10;
 - ii. porzioni di rete di trasmissione connesse a sezioni di trasformazione AT/MT nelle quali, in almeno 1 (uno) degli ultimi 3 (tre) anni, si è registrata l'inversione di flusso di energia dalla rete di distribuzione MT verso la rete di trasmissione per almeno l'1 (uno) per cento delle ore dell'anno;

- iii. linee e/o stazioni elettriche finalizzate a consentire l'incremento della capacità della rete di trasmissione nazionale di accogliere quote di energia rinnovabile, anche a seguito di una maggiore produzione da generazione di energia distribuita;
 - h) essere coerente con le finalità del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) e dei piani annuali e pluriennali del concessionario del servizio di trasmissione nonché con le strategie regionali in campo energetico contenute negli strumenti di pianificazione settoriale vigenti;
 - i) rispettare la pertinente legislazione ambientale dell'Unione europea e nazionale, anche con riferimento al principio *DNSH*;
 - j) garantire l'*immunizzazione dagli effetti del clima* attraverso l'esecuzione della verifica climatica, in conformità di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea (2021/C 373/01) "*Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027*" e dal documento "*Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia*" pubblicato il 6 ottobre 2023 dal Dipartimento per le Politiche di Coesione;
 - k) garantire il miglior rapporto tra l'importo dell'agevolazione richiesta, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi;
 - l) non essere direttamente oggetto di un parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 del *TFUE* che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni;
 - m) in caso di progetto avviato prima della presentazione della domanda di agevolazione:
 - i. non riferirsi ad un'operazione materialmente completata o pienamente attuata, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 63, comma 6 del regolamento (UE) 2021/1060;
 - ii. riferirsi ad un'operazione rispetto alla quale sia stato osservato il diritto applicabile come definito all'articolo 2, punto 3 del regolamento (UE) 2021/1060.
4. In sede di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 8, comma 2, il soggetto proponente dichiara il possesso dei requisiti di cui al presente articolo e:
- a) ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera i) del presente articolo, l'impegno ad acquisire, ove non già acquisito, ogni necessario titolo autorizzativo, parere, nulla osta e atto di assenso comunque denominato previsto dalla normativa vigente per la realizzazione del progetto e ad ottemperare alle relative prescrizioni, compresi i pertinenti provvedimenti previsti in caso di progetto soggetto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) / verifica di assoggettabilità a VIA / Valutazione di incidenza (VINCA), a rispettare i limiti previsti per i contesti sensibili (aree protette, aree Natura 2000, oasi di protezione faunistica ecc.), nonché a realizzare il progetto di investimento in coerenza con gli eventuali specifici provvedimenti di tutela ai sensi degli articoli 136 e 142 del decreto legislativo 42/2004 o con dichiarazioni di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 13 e 45 del medesimo decreto e tenendo conto delle applicabili prescrizioni e raccomandazioni riportate nel Rapporto Ambientale (*cfr.* capitoli 6 - 8) relativo alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del *PN RIC 2021-2027* pubblicato nell'apposita sezione del sito web del predetto Programma;
 - b) ai fini di quanto previsto al comma 3, lettera k) del presente articolo, che sono state valutate

le alternative realizzative e i relativi costi e che la progettualità candidata alle agevolazioni presenta il miglior rapporto tra l'importo dell'agevolazione richiesta, le attività intraprese e il conseguimento degli obiettivi previsti, come dettagliato nell'ambito del progetto sintetico di investimento di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a) del presente Avviso.

Articolo 6

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili i costi direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento di cui all'articolo 5 del presente Avviso oggetto di richiesta di agevolazione. Detti costi possono riferirsi alle seguenti categorie di spese:
 - a) terreni non edificati, nel limite del 10 (dieci) per cento della spesa ammissibile totale del progetto di investimento e comunque non oltre l'eventuale limite imposto dalla normativa vigente;
 - b) fabbricati e opere edili strettamente necessarie alla realizzazione del progetto di investimento, nonché oneri obbligatori legati alla sicurezza dei lavori;
 - c) macchinari, impianti e attrezzature/dispositivi, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio, strettamente funzionali alla realizzazione del progetto di investimento e ad uso esclusivo dello stesso. In questo ambito, eventuali apparati provvisti di sistemi di comunicazione digitale, dovranno utilizzare protocolli di comunicazione non proprietari del *Soggetto beneficiario*;
 - d) altri beni di investimento di natura materiale o immateriale strettamente connessi con il progetto di investimento. Tra questi, a mero titolo esemplificativo, le spese per studi e progettazioni, spese per espropri, acquisizione di diritti di superficie e di servitù, nonché le spese di natura previdenziale ed assicurativa.
2. Ai fini dell'ammissibilità, i costi di cui al comma 1 devono:
 - a) essere riferiti a beni ammortizzabili e capitalizzati, che figurano nell'attivo dello stato patrimoniale del *Soggetto beneficiario* e mantengono la loro funzionalità rispetto al progetto ammesso alle agevolazioni per almeno 5 (cinque) anni dalla data di erogazione a saldo delle agevolazioni. È, comunque, consentita la sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo;
 - b) essere conformi ai criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali europei applicabili al periodo di programmazione 2021 – 2027 ed essere sostenuti a partire dal 1° gennaio 2021.
3. Ai fini del presente Avviso, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è un costo ammissibile.

Articolo 7

(Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse, nei limiti delle risorse finanziarie di cui all'articolo 3, sotto forma di contributo a fondo perduto fino all'integrale copertura delle spese ammissibili di cui all'articolo 6 del presente Avviso.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con nessun'altra agevolazione pubblica a qualsiasi titolo concessa che abbia ad oggetto gli stessi costi ammissibili.

Articolo 8

(Fase di accesso)

1. Le agevolazioni di cui al presente Avviso sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le domande di agevolazione, redatte in conformità al modello di cui all'Allegato n. 1 del presente Avviso, firmate digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del soggetto proponente e complete di tutta la documentazione di cui al comma 3 del presente articolo, devono essere presentate, pena l'invalidità e l'improcedibilità, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: pif@pec.mase.gov.it, indicando nell'oggetto "PN RIC 2021-2027, Azione 2.3.2 - Modernizzazione e digitalizzazione della rete di trasmissione" a decorrere dalle ore 10:00 del giorno **15 settembre 2025** e fino alle ore 10:00 del giorno **15 gennaio 2026**.
3. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, le domande di agevolazione devono essere corredate dalla seguente documentazione:
 - a) progetto sintetico di investimento così di seguito articolato nei suoi contenuti minimi:
 - i. caratteristiche del soggetto proponente e del settore in cui opera (presentazione del soggetto proponente, descrizione del settore di attività, descrizione della struttura organizzativa, indicazione puntuale e dettagliata circa la conformità del soggetto proponente con ciascuna condizione di ammissibilità di cui all'articolo 4 del presente Avviso);
 - ii. elementi progettuali (analisi del contesto e motivazioni alla base delle scelte progettuali, identificazione e localizzazione del progetto con specifica in merito all'eventuale interessamento di zone soggette a vincoli ambientali/paesaggistici, descrizione e caratteristiche tecniche degli interventi facenti parte del progetto, quadro economico di dettaglio degli interventi previsti, cronoprogramma realizzativo del progetto, iter autorizzativo previsto, stato di definizione autorizzativa e grado di cantierabilità dei singoli interventi);
 - iii. condizioni di ammissibilità (indicazione puntuale e dettagliata circa la conformità del progetto con ciascuna condizione di ammissibilità di cui all'articolo 5 del presente Avviso);
 - iv. elementi di valutazione (indicazione di ogni elemento utile e quantificazione delle stime previste ai fini della valutazione del progetto secondo i criteri di cui all'Allegato n. 4 del presente Avviso, avendo cura di indicare le metodologie di calcolo seguite per la predetta quantificazione di cui alle lettere C, D ed E dell'Allegato n. 4);
 - v. benefici attesi dalla realizzazione del progetto (benefici attesi, valutazione di sintesi dei benefici economici ed ambientali derivanti dal progetto, conclusioni);
 - b) dichiarazione di sintesi della verifica climatica condotta ai fini dell'*immunizzazione dagli effetti del clima* di cui all'articolo 5, comma 3, lettera j) del presente Avviso, secondo il format di cui all'Allegato n. 2 del presente Avviso. Alla predetta dichiarazione dovrà essere

allegata una dettagliata relazione illustrativa del processo di verifica climatica eseguito, riportante i contenuti di cui all'Allegato B degli "Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027" di cui alla Comunicazione della Commissione europea (2021/C 373/01);

- c) dichiarazione in merito al titolare effettivo e all'assenza di conflitto di interessi secondo il format di cui all'Allegato n. 3 del presente Avviso;
 - d) documentazione comprovante l'adempimento dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 e successive modifiche e integrazioni;
 - e) procura comprovante i poteri di sottoscrizione, in caso di domanda di agevolazione e/o documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) firmata da procuratore, laddove la stessa procura non sia desumibile dal certificato camerale.
4. La documentazione di cui al precedente comma 3, lettere a), b), c) e d) deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore del soggetto proponente.
 5. Le domande presentate secondo modalità e/o tempistiche non conformi a quanto indicato non saranno prese in esame.
 6. Il soggetto proponente che presenta domanda assolve l'obbligo relativo all'imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 (sedici) euro, come previsto dalla legge n. 147/2013, articolo 1, commi 591 e 592, per le istanze presentate per via telematica. L'annullamento della marca da bollo, in ottemperanza al disposto dell'articolo 12 del D.P.R. n. 642/72, deve essere effettuato riportando il numero identificativo della marca da bollo nell'apposita sezione del modulo di domanda. Tale marca da bollo deve essere conservata in originale presso la sede o gli uffici del soggetto richiedente per eventuali successivi controlli.
 7. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il soggetto interessato ha diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all'articolo 3 del presente Avviso.

Articolo 9

(Istruttoria delle domande)

1. Per le domande di agevolazione validamente trasmesse ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del presente Avviso, l'istruttoria avverrà secondo l'ordine cronologico di ricezione (farà fede la data e l'orario di trasmissione della relativa PEC) e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria di cui all'articolo 3. L'istruttoria sarà articolata come di seguito indicato:
 - a) verifica di completezza della domanda di agevolazione e della documentazione allegata;
 - b) verifica, anche sulla base degli elementi e delle dichiarazioni fornite dal soggetto proponente in sede di presentazione della domanda di agevolazione, della sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e dei progetti di investimento previsti dagli articoli 4 e 5 del presente Avviso, il rispetto della soglia minima di investimento, dei limiti di costo e di durata dei progetti, nonché della coerenza tra le voci di costo riportate nel quadro economico

di dettaglio accluso al progetto sintetico di investimento rispetto a quelle indicate nel quadro economico di sintesi accluso alla domanda di agevolazione;

- c) valutazione del progetto di investimento sulla base dei criteri e dei punteggi individuati dall'Allegato n. 4 del presente Avviso.
2. L'istruttoria di cui al comma 1 è svolta dalla *DG PIF* la quale si avvarrà, con specifico riferimento alle verifiche tecniche di cui al comma 1, lettera b) e alla valutazione di cui al comma 1, lettera c), del supporto tecnico di RSE S.p.A.
3. Qualora nel corso dello svolgimento delle attività istruttorie di cui al comma 1 risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto proponente, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, la *DG PIF* può richiederli al soggetto proponente mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine massimo di 10 (dieci) giorni. Nel caso in cui la documentazione richiesta non sia presentata in modo completo ed esauriente entro i termini assegnati, la domanda di agevolazione è valutata sulla base degli elementi disponibili.
4. Completata l'attività istruttoria di cui al comma 1 con riferimento a ciascuna domanda di agevolazione:
 - a) in caso di domanda di agevolazione ammissibile, la *DG PIF* procede tempestivamente con l'adozione del provvedimento di concessione delle agevolazioni, contenente l'indicazione dell'importo ammesso, dell'ammontare dell'agevolazione concessa e del codice CUP, e lo trasmette al soggetto proponente. Qualora le risorse disponibili non consentano l'integrale copertura dei costi ammissibili previsti dall'ultima domanda di agevolazione ritenuta ammissibile, l'agevolazione può essere riconosciuta in misura parziale rispetto all'importo richiesto, fatta salva la facoltà per il soggetto proponente di rinunciare alla concessione parziale, con comunicazione da trasmettersi al seguente indirizzo PEC pif@pec.mase.gov.it indicando nell'oggetto "*PN RIC 2021-2027, Azione 2.3.2 – Modernizzazione e digitalizzazione della rete di trasmissione: rinuncia agevolazione*";
 - b) in caso di domanda di agevolazione non ammissibile, la *DG PIF*, comunica al soggetto proponente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, per insussistenza dei requisiti di ammissibilità, ovvero per il mancato raggiungimento della soglia minima di punteggio di cui all'Allegato n. 4 del presente Avviso;
 - c) in caso di domanda di agevolazione non istruita per intervenuto esaurimento della dotazione finanziaria di cui all'articolo 3 del presente Avviso, la *DG PIF* comunica al soggetto proponente la non avvenuta istruttoria della domanda per via dell'intervenuto esaurimento della dotazione finanziaria.

Articolo 10

(Obblighi del Soggetto beneficiario)

1. Il *Soggetto beneficiario* è tenuto a:
 - a) rispettare nel corso della procedura di appalto, nonché nelle fasi di stipulazione ed esecuzione dei relativi contratti, tutte le norme, nazionali e comunitarie, di qualsivoglia rango, anche regolamentare, di volta in volta applicabili al *Soggetto beneficiario*, tra le

quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle rinvenienti dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e successive modifiche e integrazioni;

- b) sostenere i costi in conformità alle norme nazionali e comunitarie, in merito all'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali per la fase di programmazione 2021 – 2027 e, in ogni caso, nel rispetto di tutte le norme, nazionali e comunitarie, di qualsivoglia rango, anche regolamentare, di volta in volta applicabili e di quanto previsto dalle linee guida di rendicontazione che saranno trasmesse al *Soggetto beneficiario*;
- c) giustificare i costi, secondo quanto previsto dalle linee guida di rendicontazione che saranno trasmesse al *Soggetto beneficiario*, sulla base di fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente, redatti conformemente alla normativa civilistica e fiscale e conformemente alla normativa nazionale relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- d) rendicontare le spese sostenute, secondo le modalità stabilite dalla normativa nazionale e comunitaria, così come richiamate nel presente Avviso e nelle linee guida di rendicontazione che saranno trasmesse al *Soggetto beneficiario*;
- e) custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese ammesse nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali in materia e comunque, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 82, comma 1 del regolamento (UE) 2021/1060, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al *Soggetto beneficiario*. In ogni caso, i documenti giustificativi di spesa devono essere conservati sotto forma di originali o, in casi debitamente giustificati, sotto forma di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica;
- f) effettuare i pagamenti attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e l'immediata riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente in relazione al quale vengono richieste le agevolazioni;
- g) capitalizzare e far figurare i costi nell'attivo del *Soggetto beneficiario* per almeno 5 (cinque) anni a far data dal pagamento del saldo del progetto di investimento agevolato;
- h) garantire che le spese oggetto di agevolazione non abbiano già fruito di una misura di sostegno finanziario comunitario ai sensi di quanto previsto dall'articolo 63, comma 9, del regolamento (UE) 2021/1060 e/o nazionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme nazionali sull'ammissibilità delle spese. A tal fine, tutte le fatture e i documenti giustificativi devono contenere i riferimenti al *PN RIC 2021-2027*, al Codice Unico di progetto (CUP) e al Codice Identificativo di Gara (CIG) ove pertinente, nonché contenere l'indicazione dell'importo totale o parziale imputato al Programma;
- i) assicurare, fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 del "*Testo integrato della regolazione output-based del servizio di trasmissione dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2024-2027*" (delibera n. 55/2024/R/eel e sue successive modifiche e integrazioni), che le agevolazioni concesse a valere sul presente Avviso verranno dedotte

dal valore delle immobilizzazioni riconosciute ai fini tariffari e, quindi, non genereranno corrispondenti entrate da tariffa (*Allegato A alla delibera n. 615/2023/R/eel e sue successive modifiche e integrazioni*);

- j) dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto di investimento ammesso ad agevolazione, così come stabilito dall'articolo 74, comma 1, lettera a), punto i) del regolamento (UE) 2021/1060;
- k) rispettare quanto previsto in materia di stabilità delle operazioni dall'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/1060;
- l) adempiere a tutti gli obblighi, consentire ed agevolare lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo, valutazione e pubblicità previste dal regolamento (UE) 2021/1060 e successive disposizioni attuative e delegate secondo le indicazioni che saranno fornite dal *Ministero*;
- m) fornire riscontro a tutte le richieste di informazioni, chiarimenti, dati, rapporti periodici ed integrazioni disposte dal *Ministero*;
- n) consentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti dal *Ministero* nonché dai competenti organismi statali, dalla Commissione europea e da altri organi e organismi dell'Unione europea competenti in materia, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento delle iniziative e le condizioni per il mantenimento delle agevolazioni;
- o) rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) 2021/1060 con le modalità individuate e pubblicate sul sito del *PN RIC 2021-2027* rinvenibile al seguente indirizzo web: www.pnric.gov.it/comunicazione/linee-guida-beneficiario;
- p) assicurare il necessario supporto al *Ministero* per lo svolgimento delle attività di comunicazione;
- q) garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/1060, relativi al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; alla parità tra uomini e donne, all'integrazione di genere e all'integrazione della prospettiva di genere; alla non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all'accessibilità per le persone con disabilità; allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale, ivi incluso il rispetto del principio *DNSH*; nonché il rispetto dei principi della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
- r) fornire informazioni e dati che consentano al *Ministero* di prevenire, individuare e correggere irregolarità e frodi;
- s) adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute ai sensi del presente Avviso, in ottemperanza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 125-bis e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124, come da ultimo modificata ai sensi della legge 28 febbraio 2024

- n. 49. Ai sensi dell'articolo 1, comma 125-ter della già menzionata legge 4 agosto 2017 n. 124, a partire dal 1° gennaio 2020, l'inosservanza degli obblighi di cui al citato comma 125-bis comporta una sanzione pari all'1 (uno) per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 (duemila) euro, nonché la sanzione accessoria dell'adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 (novanta) giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio;
- t) completare il progetto entro la data prevista all'articolo 5, comma 3, lettera c), salvo proroghe che potranno essere concesse dalla *DG PIF* per cause non imputabili al *Soggetto beneficiario*, previa richiesta motivata da parte del *Soggetto beneficiario* medesimo da trasmettersi al seguente indirizzo PEC pif@pec.mase.gov.it, corredata da idonea documentazione, fatto salvo in ogni caso il rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa sulla chiusura dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi Strutturali 2021-2027;
 - u) informare tempestivamente e tenere costantemente aggiornata la *DG PIF* di eventuali procedimenti giudiziari di qualsiasi natura instauratisi innanzi a qualsivoglia autorità giudiziaria nazionale o comunitaria in relazione all'aggiudicazione, stipulazione e/o esecuzione dei contratti e/o realizzazione dell'intervento, in ogni fase, stato e grado degli stessi, ivi compresa la eventuale fase cautelare, fornendo, a tal fine, le relative informazioni corredate dalla documentazione a supporto. Quanto precede, fermo restando che gli atti e i provvedimenti giurisdizionali dovranno essere trasmessi in copia alla *DG PIF* entro 30 (trenta) giorni dalla notifica al *Soggetto beneficiario*;
 - v) rispettare tutte le ulteriori prescrizioni previste da disposizioni nazionali e comunitarie applicabili con riferimento alla ammissibilità, rendicontazione e certificazione di spese finanziate a valere sul *PN RIC 2021-2027* in virtù e per effetto del presente Avviso, tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle del regolamento (UE) 2021/1060 e del regolamento (UE) 2021/1058;
 - w) trasmettere con la massima sollecitudine alla *DG PIF*, in caso di operazioni di natura straordinaria che comportino la modifica dell'assetto societario del *Soggetto beneficiario* (tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, operazioni di fusione, scissione, affitto e/o cessione di ramo d'azienda), copia dell'atto relativo all'operazione societaria di cui trattasi. Quanto precede, restando inteso che il nuovo soggetto, se del caso, risultante all'esito della relativa operazione societaria ancorché subentrato in virtù e per effetto di detta operazione nei rapporti attivi e passivi facenti capo al *Soggetto beneficiario*, è tenuto a rilasciare tempestivamente alla *DG PIF* apposita dichiarazione attestante la conferma circa l'impegno a rispettare tutte le obbligazioni previste in capo al *Soggetto beneficiario* ai sensi del presente Avviso;
 - x) assicurare che la realizzazione del progetto ammesso alle agevolazioni avvenga nel rispetto della pertinente legislazione ambientale dell'Unione europea e nazionale, anche con riferimento al principio *DNSH*;

- y) assicurare che la realizzazione del progetto di investimento garantisca l'*immunizzazione dagli effetti del clima* attraverso l'esecuzione della *verifica climatica*, in conformità di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea (2021/C 373/01) "*Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027*" e dal documento "*Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia*" pubblicato il 6 ottobre 2023 dal Dipartimento per le Politiche di Coesione;
- z) rispettare gli ulteriori eventuali obblighi previsti nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Articolo 11

(Erogazione delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni sono erogate, su richiesta del *Soggetto beneficiario*, a seguito della verifica di ammissibilità delle spese rendicontate dal *Soggetto beneficiario* medesimo nonché di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, in funzione dell'effettiva disponibilità delle risorse, entro 80 (ottanta) giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione comprensiva della rendicontazione delle spese sostenute. Le richieste di erogazione comprensive della rendicontazione delle spese sostenute sono presentate dal *Soggetto beneficiario*, con riferimento a ciascun progetto di investimento ammesso a finanziamento, nel mese di aprile e/o nel mese di ottobre di ciascun anno a decorrere dall'anno del provvedimento di concessione di cui all'articolo 9, comma 4 del presente Avviso. L'ultima rendicontazione a saldo dovrà essere presentata entro 6 (sei) mesi dalla data di conclusione del progetto di investimento agevolato. Le indicazioni operative inerenti alla presentazione delle richieste di erogazione ed alla relativa documentazione a corredo sono contenute nelle linee guida di rendicontazione che saranno trasmesse al *Soggetto beneficiario* a mezzo PEC.
2. Oltre alla documentazione prevista dalle linee guida di rendicontazione di cui al comma precedente, nell'ambito della richiesta di erogazione del saldo finale, il *Soggetto beneficiario* deve fornire la relazione finale di ultimazione del progetto di investimento con evidenza degli obiettivi raggiunti.
3. Qualora nel corso dello svolgimento delle attività di verifica della completezza e della regolarità della documentazione trasmessa, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il termine di erogazione delle agevolazioni di cui al precedente comma 1 rimarrà sospeso a partire dalla data di trasmissione della richiesta di integrazioni e fino alla data di ricezione, da parte della *DG PIF*, della documentazione o dei chiarimenti richiesti.

Articolo 12

(Modifiche dell'avviso)

1. Le eventuali modifiche e/o integrazioni al presente Avviso sono tempestivamente pubblicate nella pagina dedicata nel sito web del *Ministero* e del [PN RIC 2021-2027](#). In tali casi è fatto obbligo al soggetto proponente, ovvero al *Soggetto beneficiario*, di attenersi alle disposizioni contenute negli avvisi di modifica e/o integrazione.

Articolo 13

(Modifiche e variazioni)

1. Eventuali modifiche e variazioni del progetto di investimento, rese necessarie per intervenute esigenze tecniche e/o autorizzative e/o per eventuali modifiche normative, devono essere preventivamente comunicate dal *Soggetto beneficiario* alla *DG PIF* mediante apposita istanza motivata da trasmettere al seguente indirizzo PEC pif@pec.mase.gov.it.
2. La *DG PIF* verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità del progetto di investimento e provvede alla comunicazione dell'esito definitivo al *Soggetto beneficiario*. Nel caso di rigetto della domanda di modifica, la *DG PIF* dispone la revoca dell'agevolazione.
3. Non sono ammesse, in nessun caso, modifiche e variazioni che comportano un aumento dell'agevolazione concessa con il provvedimento di concessione di cui all'articolo 9, comma 4 del presente Avviso.

Articolo 14

(Monitoraggio, controlli e ispezioni)

1. Nell'ambito dei controlli sulle agevolazioni concesse a valere su risorse comunitarie, ai sensi dell'articolo 74, comma 1 del regolamento (UE) 2021/1060 il *Ministero* ed i competenti organi nazionali e comunitari possono effettuare verifiche presso il *Soggetto beneficiario*, allo scopo di accertare la realizzazione fisica del progetto di investimento agevolato, la conformità degli elementi fisici e tecnici della spesa alla normativa nazionale e comunitaria e al *PN RIC 2021-2027*, il rispetto degli obblighi previsti dal presente Avviso e la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte.
2. Resta ferma la facoltà, da parte della *DG PIF* di disporre controlli e di richiedere, in qualsiasi momento, tramite posta elettronica certificata, chiarimenti e informazioni in merito al progetto di investimento agevolato e ai relativi stati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario. In caso di mancato riscontro a dette richieste entro il termine di 30 (trenta) giorni, la *DG PIF* si riserva la facoltà di revocare l'agevolazione concessa.

Articolo 15

(Revoche e rinuncia)

1. Le agevolazioni concesse a valere sul presente Avviso possono essere revocate dalla *DG PIF*, in misura totale o parziale in relazione alla natura e all'entità dell'inadempimento da parte del *Soggetto beneficiario*, qualora:
 - a) sia verificata l'assenza di uno o più requisiti di ammissibilità di cui agli articoli 4 e 5 del presente Avviso, ovvero la documentazione prodotta risulti, anche all'esito di una verifica successiva, incompleta o irregolare per fatti comunque imputabili al *Soggetto beneficiario* e non sanabili;
 - b) si verifichi il fallimento del *Soggetto beneficiario* ovvero l'apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, laddove intervenuti antecedentemente alla data di ultimazione del progetto di investimento e fatta salva la possibilità per la *DG PIF* di valutare, nel caso di apertura nei confronti del *Soggetto beneficiario* di una procedura

concorsuale diversa dal fallimento, la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto di investimento agevolato;

- c) si verifichi il mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 10 del presente Avviso e della normativa nazionale e comunitaria ivi richiamata;
 - d) si verifichino modifiche e variazioni ai sensi dell'articolo 13 del presente Avviso, che la *DG PIF* valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
 - e) il *Soggetto beneficiario* non consenta i controlli del *Ministero* di cui all'articolo 14 del presente Avviso.
2. La revoca dell'agevolazione è disposta con decreto della *DG PIF*, notificato a mezzo PEC al *Soggetto beneficiario*.
 3. Il *Soggetto beneficiario* può rinunciare all'agevolazione dandone comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo pif@pec.mase.gov.it. La rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione dell'agevolazione a partire dalla data della ricezione della comunicazione al protocollo della *DG PIF*.
 4. In tutti i casi di revoca, totale o parziale, il *Soggetto beneficiario* è tenuto a restituire le somme eventualmente già ricevute, come meglio precisato nel provvedimento di concessione delle agevolazioni, secondo le modalità e i termini comunicati dalla *DG PIF* al *Soggetto beneficiario* contestualmente all'adozione del provvedimento che dispone la revoca totale o parziale dell'agevolazione o dichiara la decadenza dall'agevolazione.

Articolo 16

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali trasmessi dal soggetto proponente nonché dal *Soggetto beneficiario* nel corso del procedimento sono trattati dal *Ministero* ai sensi della disciplina di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (*General Data Protection Regulation - GDPR*) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *ss.mm.ii.*
2. Il *Ministero*, in qualità di Titolare del trattamento, compie tutte le operazioni di trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti alla riservatezza, alla libertà e ai diritti fondamentali dei soggetti interessati secondo liceità, correttezza e trasparenza per il solo ed esclusivo fine di perseguire gli scopi di cui al presente *Avviso*, nonché gli eventuali obblighi di legge.
3. Gli interessati, ovvero i legali rappresentanti/procuratori/referenti del *Soggetto proponente/beneficiario* ed eventuali soggetti terzi coinvolti nell'ambito del procedimento, prima della trasmissione della domanda di concessione delle agevolazioni, sono tenuti a prendere visione dell'“*Informativa sul trattamento dei dati personali*”, pubblicata sul sito istituzionale del *Ministero*, nell'apposita sezione dedicata alla misura agevolativa del presente *Avviso*.

Articolo 17

(Risoluzione di controversie)

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso, il Foro competente è quello di Roma.

Il presente Avviso è impugnabile entro 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione davanti al competente Tribunale Amministrativo Regionale.

Articolo 18

(Disposizioni finali)

1. Il presente Avviso è pubblicato nell'apposita pagina dedicata alla misura nel sito web del *Ministero* e del *PN RIC 2021-2027* e nella piattaforma telematica www.incentivi.gov.it. Dell'avvenuta pubblicazione è data pubblicità tramite comunicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si rinvia alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.
3. Il responsabile del presente Avviso è il Dirigente *pro tempore* della divisione II "*Incentivi per le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e l'efficienza energetica*" della *DG PIF* del *Ministero*.
4. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, nell'Allegato n. 5, è riportato l'elenco degli oneri informativi per le imprese previsti dal presente Avviso.
5. Gli Allegati n. 1, 2, 3, 4 e 5 sono pubblicati nell'apposita pagina dedicata alla misura nel sito web del *Ministero* e del *PN RIC 2021-2027*.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Stefania Crotta)

*(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)*